REGOLAMENTO (CE) N. 3338/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1994

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 [2], in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 [4];

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/94 della Commissione [5], per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio [6], relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [7], sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94 [9], ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [10], alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[2] GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.
[4] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[5] GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 4.
[6] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[7] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[8] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.
[9] GU n. L 348 del 31. 12. 1994.
[10] GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 [1] e (CE) n. 3492/93 del Consiglio [2] relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 [4], in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3026/94 [6] reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 [7] e (CE) n. 3642/93 [8] del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3027/94 [10], reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio [11] ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione [12], modificato dal regolamento (CE) n. 2389/94 [13], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
[5] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.
[6] GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 10.
[7] GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.
[8] GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.
[9] GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.
[10] GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 12.
[11] GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
[12] GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.
[13] GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 104.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame (1) (6)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	22,10	5,00	—
0105 11 19	22,10	5,00	—
0105 11 91	22,10	5,00	—
0105 11 99	22,10	5,00	—
0105 19 10	98,37	16,99	—
0105 19 90	22,10	5,00	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	76,57	20,21 (4)	—
0105 99 10	85,95	30,47	—
0105 99 20	111,80	31,01 (4)	—
0105 99 30	101,78	23,65 (4)	—
0105 99 50	117,59	32,40	—
0207 10 11	96,20	25,39 (4)	—
0207 10 15	109,39	28,87 (4)	—
0207 10 19	119,19	31,45 (4) (5)	—
0207 10 31	145,40	33,78 (4)	—
0207 10 39	159,38	37,03 (4)	—
0207 10 51	101,11	35,84 (4) (5)	—
0207 10 55	122,78	43,53 (4) (5)	—
0207 10 59	136,42	48,36 (4) (5)	—
0207 10 71	159,71	44,30 (4) (5)	—
0207 10 79	150,43	46,74 (4) (5)	—
0207 10 90	167,99	46,28	—
0207 21 10	109,39	28,87 (4) (5)	—
0207 21 90	119,19	31,45 (4) (5)	—
0207 22 10	145,40	33,78 (4)	—
0207 22 90	159,38	37,03 (4)	—
0207 23 11	122,78	43,53 (4) (5)	—
0207 23 19	136,42	48,36 (4) (5)	—
0207 23 51	159,71	44,30 (4) (5)	—
0207 23 59	150,43	46,74 (4) (5)	—
0207 23 90	167,99	46,28	—
0207 31 10	1 597,10	443,00	3 (3)
0207 31 90	1 597,10	443,00	3 (3)
0207 39 11	280,12	83,08 (4)	—
0207 39 13	131,11	34,60 (4)	—
0207 39 15	90,48	25,90 (4)	—
0207 39 17	62,64	17,93 (4)	—
0207 39 21	180,49	47,64 (4)	—
0207 39 23	169,55	44,75 (4)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	278,40	79,68	—
0207 39 27	62,64	17,93 (4)	—
0207 39 31	305,34	70,94 (4)	—
0207 39 33	175,32	40,73 (4)	—
0207 39 35	90,48	25,90 (4)	—
0207 39 37	62,64	17,93 (4)	—
0207 39 41	232,64	54,05 (4)	—
0207 39 43	109,05	25,34 (4)	—
0207 39 45	196,29	45,60 (4)	—
0207 39 47	278,40	79,68 (4)	—
0207 39 51	62,64	17,93 (4)	—
0207 39 53	315,90	98,15 (4) (5)	—
0207 39 55	280,12	83,08 (4) (5)	—
0207 39 57	150,06	53,20	—
0207 39 61	165,47	51,41 (4) (5)	—
0207 39 63	184,79	50,91	—
0207 39 65	90,48	25,90 (4) (5)	—
0207 39 67	62,64	17,93 (4) (5)	—
0207 39 71	225,65	70,11 (4) (5)	—
0207 39 73	180,49	47,64 (4) (5)	—
0207 39 75	218,12	67,77 (4) (5)	—
0207 39 77	169,55	44,75 (4) (5)	—
0207 39 81	191,25	63,20 (4) (5)	—
0207 39 83	278,40	79,68	—
0207 39 85	62,64	17,93 (4) (5)	—
0207 39 90	160,08	45,82	10
0207 41 10	280,12	83,08 (4) (7)	—
0207 41 11	131,11	34,60 (4)	—
0207 41 21	90,48	25,90 (4)	—
0207 41 31	62,64	17,93 (4)	—
0207 41 41	180,49	47,64 (4) (7)	—
0207 41 51	169,55	44,75 (4) (5)	—
0207 41 71	278,40	79,68 (4) (5) (7)	—
0207 41 90	62,64	17,93 (4) (5)	—
0207 42 10	305,34	70,94 (4) (7)	—
0207 42 11	175,32	40,73 (4) (7)	—
0207 42 21	90,48	25,90 (4)	—
0207 42 31	62,64	17,93 (4)	—
0207 42 41	232,64	54,05 (4)	—
0207 42 51	109,05	25,34 (4)	—
0207 42 59	196,29	45,60 (4)	—
0207 42 71	278,40	79,68 (4) (7)	—
0207 42 90	62,64	17,93	—
0207 43 11	315,90	98,15 (4) (5)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	280,12	83,08 (4) (5)	—
0207 43 21	150,06	53,20	—
0207 43 23	165,47	51,41 (4) (5)	—
0207 43 25	184,79	50,91	—
0207 43 31	90,48	25,90 (4) (5)	—
0207 43 41	62,64	17,93 (4) (5)	—
0207 43 51	225,65	70,11 (4) (5)	—
0207 43 53	180,49	47,64 (4) (5)	—
0207 43 61	218,12	67,77 (4) (5)	—
0207 43 63	169,55	44,75 (4) (5)	—
0207 43 71	191,25	63,20 (4) (5)	—
0207 43 81	278,40	79,68	—
0207 43 90	62,64	17,93 (4) (5)	—
0207 50 10	1 597,10	443,00	3 (3)
0207 50 90	160,08	45,82	10
0209 00 90	139,20	39,84	—
0210 90 71	1 597,10	443,00	3
0210 90 79	160,08	45,82	10
1501 00 90	167,04	47,81	18
1602 31 11	290,80	67,56	17 (2)
1602 31 19	306,24	87,65	17
1602 31 30	167,04	47,81	17
1602 31 90	97,44	27,89	17
1602 39 11	275,30	82,72	—
1602 39 19	306,24	87,65	17 (2)
1602 39 30	167,04	47,81	17
1602 39 90	97,44	27,89	17

(1) Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

(2) I dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, sono limitati alle condizioni previste da detto regolamento.

(3) Per i prodotti importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria od originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

(4) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Bulgaria e la Romania e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1559/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(6) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(7) Il prelievo per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 1431/94 della Commissione, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.